Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0051(COD)

11.4.2025

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO

1 - 27 Progetto di relazione

Borys Budka
(PE772.015v01-00)

Modifica del regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale

Proposta di regolamento
(COM(2025)0099 – C10-0041/2025 – 2025/0051(COD))

Emendamento 1
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: 5-8

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati dall'escalation dell'aggressione ***militare russa*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas.	(1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati dall'escalation dell'***attuale guerra di*** aggressione ***ingiustificata e non provocata mossa dalla Russia*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas.
[1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj).	[1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj).

Or. en

Emendamento 2
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli impianti di stoccaggio forniscono il 30 % del gas consumato	(3) Gli impianti di stoccaggio forniscono il 30 % del gas consumato

nell'Unione durante i mesi invernali, e quelli sotterranei, se ben riempiti, contribuiscono in modo sostanziale alla sicurezza dell'approvvigionamento fornendo gas supplementare in caso di forte domanda o interruzione delle forniture.	nell'Unione durante i mesi invernali, e quelli sotterranei, se ben riempiti, ***come pure la riduzione della domanda di gas,*** contribuiscono in modo sostanziale alla sicurezza dell'approvvigionamento fornendo gas supplementare in caso di forte domanda o interruzione delle forniture.

Or. en

Emendamento 3
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nel contesto della crisi energetica innescata dalla strumentalizzazione delle forniture di gas ***russo e dall'invasione dell'Ucraina***, avere stabilito un obiettivo obbligatorio per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1º novembre (obiettivo di riempimento), insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro a febbraio, maggio, luglio e settembre dell'anno successivo (traiettoria di riempimento), si è dimostrato fondamentale per due ragioni: i) ha permesso di sormontare la carenza di gas, e ii) ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi.	(4) Nel contesto della crisi energetica innescata ***dalla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e*** dalla strumentalizzazione ***da parte della Russia*** delle ***sue*** forniture di gas, avere stabilito un obiettivo obbligatorio per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1º novembre (obiettivo di riempimento), insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro a febbraio, maggio, luglio e settembre dell'anno successivo (traiettoria di riempimento), si è dimostrato fondamentale per due ragioni: i) ha permesso di sormontare la carenza di gas, e ii) ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi.

Or. en

Emendamento 4
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nonostante il sostanziale miglioramento della situazione rispetto al periodo 2022-2023, il mercato europeo del gas continua a essere rigido. Una concorrenza più intensa per l'offerta mondiale di GNL può aumentare l'esposizione degli Stati membri alla volatilità dei prezzi. ***L'andamento dei prezzi del gas durante l'inverno 2024/2025 potrebbe confermare la tendenza.*** In questa situazione il ruolo degli impianti di stoccaggio del gas rimane fondamentale. ***Il procedere lungo traiettorie di riempimento prevedibili aumenta la trasparenza e previene la distorsione del mercato.***	(5) Nonostante il sostanziale miglioramento della situazione rispetto al periodo 2022-2023, il mercato europeo del gas continua a essere rigido ***e la situazione geopolitica rimane poco chiara***. Una concorrenza più intensa per l'offerta mondiale di GNL può aumentare l'esposizione degli Stati membri alla volatilità dei prezzi. In questa situazione il ruolo degli impianti di stoccaggio del gas rimane fondamentale.

Or. en

Emendamento 5
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***(6 bis) Dal 2022 l'Unione è sostanzialmente riuscita a rendere più sicure le forniture di gas aumentando le importazioni di GNL da partner globali affidabili e mira ad affrancarsi completamente dalla propria dipendenza dai combustibili fossili russi, sulla base dei progressi di REPowerEU. L'Unione ha sviluppato nuovi impianti di rigassificazione e terminali portuali, istituendo nel contempo un mercato del**

	gas liquido che garantisce una forte resilienza contro potenziali perturbazioni delle forniture residue da gasdotti russi.

Or. en

Emendamento 6
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Il mutato contesto politico globale deve essere preso in considerazione per quanto riguarda l'affidabilità dei fornitori di gas e dei paesi fornitori di gas.

Or. en

Emendamento 7
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***Al tempo stesso*** il quadro normativo generale per conseguire ***l'obiettivo del 1º novembre*** deve essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto.	(7) ***Alla luce del successo con cui l'Europa ha ridotto i rischi legati alla struttura delle sue importazioni di gas,*** il quadro normativo generale per ***soddisfare il fabbisogno di gas naturale dell'Unione deve*** conseguire ***un equilibrio tra la sicurezza energetica e il ritorno ai principi di mercato.*** Deve ***quindi*** essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di

	sfruttare le migliori condizioni di acquisto ***al fine di ridurre i prezzi del gas in Europa***. ***Si propone pertanto di ridurre l'obiettivo di riempimento all'83 %.***

Or. en

Emendamento 8
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Lo scopo degli*** obiettivi di riempimento intermedi, ***concordati ogni anno dagli*** Stati membri***, è garantire il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio del 1º novembre. Sono però*** indicativi e dovrebbero permettere di riempire gli impianti di stoccaggio con flessibilità sufficiente per i partecipanti al mercato nel corso dell'anno, ***in conformità con la*** raccomandazione ***XXX***.	(8) ***Per rafforzare la stabilità del mercato e attenuare il rischio di un'indebita volatilità dei prezzi potenzialmente innescata da*** obiettivi di riempimento intermedi, ***è opportuno prevedere una maggiore flessibilità per il riempimento degli impianti di stoccaggio. Gli*** Stati membri ***dovrebbero pertanto presentare annualmente piani di riempimento*** indicativi ***che potrebbero includere, se del caso, una traiettoria di riempimento indicativa*** e dovrebbero permettere di riempire gli impianti di stoccaggio con flessibilità sufficiente per i partecipanti al mercato nel corso dell'anno, ***tenendo conto della*** raccomandazione ***C(2025) 1481***.

Or. en

Emendamento 9
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di discostarsi di massimo quattro punti percentuali dall'obiettivo di riempimento in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, correlate, tra l'altro, a fattori quali l'offerta e la domanda e la concorrenza, o in caso di attività commerciali che ostacolano un riempimento degli impianti di stoccaggio efficiente sotto il profilo dei costi, che limitano in modo significativo la capacità di assicurare che gli impianti di stoccaggio del gas siano riempiti conformemente al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 10
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il livello dello scostamento consentito di quattro punti percentuali per una stagione di riempimento, aumentandolo di massimo quattro ulteriori punti percentuali, in caso di persistenza di condizioni di mercato sfavorevoli.

Or. en

Emendamento 11
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) Gli effetti cumulativi delle flessibilità e delle deroghe di cui al presente regolamento non dovrebbero ridurre gli obblighi complessivi di riempimento degli impianti di stoccaggio al di sotto del 75 %.

Or. en

Emendamento 12
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La valutazione della Commissione dell'attuale quadro giuridico sulla sicurezza energetica ha confermato gli effetti positivi prodotti dalle prescrizioni in materia di stoccaggio sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, effetti che è opportuno mantenere anche dopo il 2025.	(9) La valutazione della Commissione dell'attuale quadro giuridico sulla sicurezza energetica ha confermato gli effetti positivi prodotti dalle prescrizioni in materia di stoccaggio sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, effetti che è opportuno mantenere anche dopo il 2025. ***La proroga di tali misure non solo contribuirebbe a preservare la sicurezza dell'approvvigionamento, ma costituirebbe anche uno strumento fondamentale nell'ambito degli sforzi compiuti dall'Unione per affrancarsi dalla sua dipendenza dalle importazioni di gas russo.***

Or. en

Emendamento 13
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Allo stesso tempo il presente regolamento dovrebbe rispondere ai cambiamenti attuali e futuri nei mercati del gas naturale e contribuire all'obiettivo strategico di ridurre i prezzi dell'energia e agevolare il graduale ritorno a meccanismi di riempimento degli impianti di stoccaggio basati sul mercato.

Or. en

Emendamento 14
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Al fine di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento e un livello adeguato di riempimento, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il mercato ed esaminare le modalità che potrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riempimento, ad esempio utilizzando meccanismi di aggregazione della domanda e di acquisto in comune.

Or. en

Emendamento 15
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È pertanto necessario prorogare di due anni le disposizioni relative al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, che garantiscono prevedibilità e trasparenza per quanto riguarda l'uso di questi impianti nell'Unione.	(10) È pertanto necessario prorogare di due anni le disposizioni relative al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, che garantiscono prevedibilità e trasparenza per quanto riguarda l'uso di questi impianti nell'Unione***, introducendo nel contempo una certa flessibilità nel presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 16
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) In linea con l'impegno della Commissione a legiferare meglio e a semplificare e tenendo conto del miglioramento generale del quadro di sicurezza energetica dell'Unione, il monitoraggio del rispetto del presente regolamento dovrebbe riporre maggiore fiducia nelle capacità amministrative degli Stati membri. L'onere di vigilanza in capo alla Commissione dovrebbe essere ridotto di conseguenza, con il passaggio a obblighi di comunicazione meno gravosi e a procedure semplificate. Tale approccio rafforza il principio di sussidiarietà, evita inutili complessità amministrative ed è coerente con gli sforzi di semplificazione della Commissione delineati nel suo

programma di lavoro per il 2025.

Or. en

Emendamento 17
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Al momento opportuno e prima del 2027 la Commissione dovrebbe rivedere il regolamento (UE) 2017/1938 per adattarlo all'evoluzione del panorama energetico e tenere conto delle future esigenze in materia di stoccaggio del gas. Tra le altre questioni, eventuali modifiche dovrebbero riguardare i limiti dell'attuale definizione di "clienti protetti", la prevenzione della speculazione sui mercati del gas e le attività speculative che gonfiano artificialmente i prezzi, il ruolo delle misure di efficienza energetica che portano a una riduzione verificabile della domanda di gas e il modo in cui ciò potrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per ottenere ulteriore flessibilità e dovrebbero comportare un riesame del quadro normativo alla luce dell'evoluzione del mix energetico, nel quale le fonti alternative al gas, come le fonti di energia rinnovabili e l'idrogeno svolgeranno un ruolo più significativo, unitamente all'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 18
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
All'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1938***, il quarto comma è sostituito dal seguente***:	***Il*** regolamento (UE) 2017/1938 ***è così modificato***:

Or. en

Emendamento 19
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Articolo 2 – punto 27
Regolamento (UE) 2017/1938

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) all'articolo 2, il punto 27 è soppresso;
27) "traiettoria di riempimento", una serie di obiettivi intermedi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro di cui all'allegato I bis per il 2022 e, per gli anni successivi, definiti a norma dell'articolo 6 bis;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 20
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Articolo 6 bis
Regolamento (UE) 2017/1938

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
Articolo 6 bis	Articolo 6 bis
Obiettivi di riempimento ***e traiettorie di riempimento***	***Obiettivo*** di riempimento
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, ***entro il 1º novembre*** di ogni anno, gli Stati membri conseguono ***gli obiettivi*** di riempimento ***seguenti*** per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter***:***	1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, ***in qualsiasi momento compreso tra il 1º ottobre e il 1º dicembre*** di ogni anno, gli Stati membri conseguono ***l'obiettivo*** di riempimento ***dell'83 %*** per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter***.***
a) per il 2022: l'80 %;	***soppresso***
b) a partire dal 2023: il 90 %.	***soppresso***
Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione a norma dell'articolo 1.	Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione a norma dell'articolo 1.
2. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al ***35 %*** del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro.	2. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al ***32,28 %*** del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro.
3. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016	3. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016

al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

4. Agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I ter si applicano gli obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7. I dettagli degli obblighi per ciascuno Stato membro saranno definiti in un accordo bilaterale a norma dell'allegato I ter.

5. Uno Stato membro può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) il sistema del gas comprende una notevole capacità di stoccaggio di GNL, che rappresenta ogni anno oltre il 4 % del consumo nazionale medio dei cinque anni precedenti;

b) lo Stato membro ha imposto ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di GNL a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera a).

al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

4. Agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I ter si applicano gli obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7. I dettagli degli obblighi per ciascuno Stato membro saranno definiti in un accordo bilaterale a norma dell'allegato I ter.

5. Uno Stato membro può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) il sistema del gas comprende una notevole capacità di stoccaggio di GNL, che rappresenta ogni anno oltre il 4 % del consumo nazionale medio dei cinque anni precedenti;

b) lo Stato membro ha imposto ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di GNL a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera a).

5 bis. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicato l'obbligo di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, gli Stati membri possono decidere di discostarsi di massimo quattro punti percentuali dall'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro qualora le condizioni di mercato siano sfavorevoli per il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas.

5 ter. In casi debitamente giustificati di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli e a condizione che non sia compromessa la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e degli Stati membri, alla Commissione è

	conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 per modificare il presente regolamento aumentando di massimo quattro punti percentuali lo scostamento consentito agli Stati membri a norma del paragrafo 5 bis.
	Nella sua valutazione, la Commissione tiene conto in particolare del livello di riempimento degli impianti di stoccaggio negli Stati membri, dell'approvvigionamento globale di gas, delle prospettive stagionali di approvvigionamento dell'ENTSOG e delle indicazioni di manipolazione del mercato. Può inoltre tenere conto di misure adottate dagli Stati membri, come l'introduzione di misure di riduzione della domanda di gas che conseguano riduzioni di gas equivalenti durante il successivo periodo di prelievo.
	5 quater. Gli Stati membri di cui al paragrafo 2 possono decidere, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 5 bis, di discostarsi al massimo dell'1,55 % dal volume di cui al paragrafo 2.
	5 quinquies. Prima di ricorrere a uno degli scostamenti di cui ai paragrafi 5 bis e 5 quater, ciascuno Stato membro consulta la Commissione e fornisce senza indebito ritardo una motivazione per la propria decisione. La Commissione informa prontamente il GCG degli effetti cumulativi di tutti gli scostamenti ai sensi dei paragrafi 5 bis e 5 quater e qualsiasi Stato membro direttamente interessato.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ***per conseguire gli obiettivi intermedi o per garantire che essi siano conseguiti come segue:***	***6. Al fine di conseguire l'obiettivo di riempimento,*** gli Stati membri adottano ***tutte*** le misure necessarie ***e si adoperano per seguire il piano di riempimento definito conformemente al paragrafo 7 bis.***
a) per il 2022: conformemente all'allegato I bis; e	***soppresso***
b) a partire dal 2023: conformemente al paragrafo 7.	***soppresso***
7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di	***7. Gli Stati membri che dispongono*** di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas

impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ***presenta*** alla Commissione***, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria*** di riempimento ***in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche,*** per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel ***suo*** territorio ***e*** direttamente ***interconnessi*** alla ***sua*** area di mercato. ***La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.***	presentano ***al momento opportuno*** alla Commissione ***un piano*** di riempimento ***indicativo per l'intero anno civile volto al conseguimento dell'obiettivo annuale di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas di cui al paragrafo 1. Il piano comprende informazioni tecniche*** per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel ***loro*** territorio ***ed è*** direttamente ***interconnesso*** alla ***loro*** area di mercato ***in forma aggregata***.
Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.	***soppresso***
Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente, ove necessario e anche nel caso in cui uno Stato membro abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.	***soppresso***

8. Qualora in un dato anno uno Stato membro non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento entro il 1º novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, esso è autorizzato a raggiungerlo entro il 1º dicembre. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 1º novembre, indicando i motivi del ritardo.	***soppresso***
9. L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 su richiesta, se del caso, di uno o più Stati membri che hanno dichiarato un'emergenza nazionale.	9. L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 su richiesta, se del caso, di uno o più Stati membri che hanno dichiarato un'emergenza nazionale.
10. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto ***della traiettoria*** di riempimento e ***riferiscono*** regolarmente al GCG. Se ***il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento***, l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per ***aumentarlo***. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate.	10. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto ***dell'obiettivo di riempimento stabilito nel piano*** di riempimento e ***riferisce*** regolarmente ***e almeno una volta al mese alla Commissione e*** al GCG. Se ***si prevede che l'obiettivo non possa essere raggiunto***, l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per ***raggiungerlo***. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate.
11. In caso di scostamento sostanziale e persistente ***dalla traiettoria*** di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure.	11. In caso di scostamento sostanziale e persistente ***dal piano*** di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, ***se del caso,*** previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure ***volte a rimediare allo scostamento o a ridurre al minimo l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento, tenuto conto, tra l'altro, di eventuali condizioni di mercato sfavorevoli e delle specificità***

	degli Stati membri, quali le caratteristiche tecniche e le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, il declino dell'importanza degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a basso potere calorifico per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e l'esistenza di eventuali capacità di stoccaggio di GNL.
Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione della Commissione, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre allo Stato membro interessato di adottare misure che pongano rimedio allo scostamento in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo.	***soppresso***
Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, la Commissione tiene conto della situazione specifica degli Stati membri interessati, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, la loro importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e l'esistenza di eventuali impianti di stoccaggio di GNL.	***soppresso***
Le misure adottate dalla Commissione per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per l'anno in questione.	***soppresso***

La Commissione assicura che le misure adottate a norma del presente paragrafo:	***soppresso***
a) non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;	***soppresso***
b) non pongono oneri sproporzionati sugli Stati membri, sui partecipanti al mercato del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.	***soppresso***
	11 bis. Qualora l'obiettivo di riempimento di uno Stato membro non sia stato raggiunto, mettendo a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un piano di riempimento per tale Stato membro per l'anno successivo, sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri con l'obiettivo di preservare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Or. en

Emendamento 21
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Articolo 6 ter
Regolamento (UE) 2017/1938

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3) l'articolo 6 ter è sostituito dal seguente:

Articolo 6 ter	Articolo 6 ter
Attuazione ***degli obiettivi*** di riempimento	Attuazione ***dell'obiettivo*** di riempimento
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie***, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato,*** per conseguire ***gli obiettivi*** di riempimento ***stabiliti*** a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento ***degli obiettivi*** di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato.	1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conseguire ***l'obiettivo*** di riempimento ***stabilito*** a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento ***dell'obiettivo*** di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato.
Nella misura in cui una qualsiasi delle misure di cui al presente articolo costituisce compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione nazionale, a norma dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE, le autorità di regolamentazione nazionali sono responsabili dell'adozione di tali misure.	Nella misura in cui una qualsiasi delle misure di cui al presente articolo costituisce compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione nazionale, a norma dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE, le autorità di regolamentazione nazionali sono responsabili dell'adozione di tali misure.
Le misure adottate a norma del presente paragrafo possono in particolare:	Le misure adottate a norma del presente paragrafo possono in particolare:
a) imporre ai fornitori di gas di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio, incluso negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di stoccaggio di GNL, laddove tali volumi devono essere determinati sulla base della quantità di gas fornita dai fornitori di gas ai clienti protetti;	a) imporre ai fornitori di gas di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio, incluso negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di stoccaggio di GNL, laddove tali volumi devono essere determinati sulla base della quantità di gas fornita dai fornitori di gas ai clienti protetti;
b) imporre ai gestori dei sistemi di stoccaggio di offrire le proprie capacità ai partecipanti al mercato;	b) imporre ai gestori dei sistemi di stoccaggio di offrire le proprie capacità ai partecipanti al mercato;
c) imporre ai gestori del sistema di trasporto o a entità designate dallo Stato membro di acquistare e gestire riserve di bilanciamento esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestori del sistema di trasporto e, ove necessario, imporre un obbligo su altre entità designate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);	c) imporre ai gestori del sistema di trasporto o a entità designate dallo Stato membro di acquistare e gestire riserve di bilanciamento esclusivamente allo scopo di svolgere le proprie funzioni di gestori del sistema di trasporto e, ove necessario, imporre un obbligo su altre entità designate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas in caso di emergenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);
d) utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altri Stati membri per massimizzare l'utilizzo del	d) utilizzare strumenti coordinati, quali piattaforme per l'acquisto di GNL, con altri Stati membri per massimizzare l'utilizzo

GNL e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;

e) ricorrere a un meccanismo volontario di acquisizione congiunta di gas naturale per la cui applicazione la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti entro il 1º agosto 2022;

f) fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, come contratti per differenza, o compensare i partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili agli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, che non possono essere coperti dai ricavi;

g) imporre ai detentori di capacità di stoccaggio di utilizzare o svincolare le capacità prenotate inutilizzate e obbligare nel contempo il detentore di capacità di stoccaggio che non la utilizza a pagare il prezzo convenuto per l'intera durata del contratto di stoccaggio;

h) adottare strumenti efficaci per l'acquisto e la gestione dell'impianto di stoccaggio strategico da parte di entità pubbliche o private, a condizione che tali strumenti non comportino distorsioni della concorrenza o non alterino il buon funzionamento del mercato interno;

i) designare un'entità specificamente incaricata di raggiungere l'obiettivo di riempimento nel caso in cui esso non sia altrimenti raggiunto;

j) applicare sconti sulle tariffe di stoccaggio;

k) riscuotere le entrate necessarie per recuperare il capitale e le spese operative relative agli impianti di stoccaggio regolamentati, come tariffe di stoccaggio e un onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto, da riscuotere solo ai punti di uscita verso i clienti finali situati all'interno degli stessi Stati membri, a condizione che

del GNL e ridurre gli ostacoli infrastrutturali e normativi all'uso condiviso del GNL per riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas;

e) ricorrere a un meccanismo volontario di acquisizione congiunta di gas naturale per la cui applicazione la Commissione può, se necessario, emanare orientamenti entro il 1º agosto 2022;

f) fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, come contratti per differenza, o compensare i partecipanti al mercato per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili agli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, che non possono essere coperti dai ricavi;

g) imporre ai detentori di capacità di stoccaggio di utilizzare o svincolare le capacità prenotate inutilizzate e obbligare nel contempo il detentore di capacità di stoccaggio che non la utilizza a pagare il prezzo convenuto per l'intera durata del contratto di stoccaggio;

h) adottare strumenti efficaci per l'acquisto e la gestione dell'impianto di stoccaggio strategico da parte di entità pubbliche o private, a condizione che tali strumenti non comportino distorsioni della concorrenza o non alterino il buon funzionamento del mercato interno;

i) designare un'entità specificamente incaricata di raggiungere l'obiettivo di riempimento nel caso in cui esso non sia altrimenti raggiunto;

j) applicare sconti sulle tariffe di stoccaggio;

k) riscuotere le entrate necessarie per recuperare il capitale e le spese operative relative agli impianti di stoccaggio regolamentati, come tariffe di stoccaggio e un onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto, da riscuotere solo ai punti di uscita verso i clienti finali situati all'interno degli stessi Stati membri, a condizione che

le entrate riscosse attraverso le tariffe non siano superiori alle entrate autorizzate.	le entrate riscosse attraverso le tariffe non siano superiori alle entrate autorizzate.
2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire ***le traiettorie di riempimento e gli obiettivi*** di riempimento. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione.	2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire ***l'obiettivo*** di riempimento. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas***, non fanno aumentare indebitamente i costi dell'energia*** né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. ***Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito a tali misure.***
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un uso efficiente delle infrastrutture esistenti a livello nazionale e regionale, a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure non bloccano né limitano in alcun caso l'uso transfrontaliero di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL e non limitano le capacità di trasporto transfrontaliero assegnate a norma del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione[3].	3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un uso efficiente delle infrastrutture esistenti a livello nazionale e regionale, a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure non bloccano né limitano in alcun caso l'uso transfrontaliero di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL e non limitano le capacità di trasporto transfrontaliero assegnate a norma del regolamento (UE) 2017/459 della Commissione[3].
4. Quando adottano misure a norma del presente articolo, gli Stati membri applicano il principio "l'efficienza energetica al primo posto", pur continuando a conseguire gli obiettivi delle rispettive misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].	4. Quando adottano misure a norma del presente articolo, gli Stati membri applicano il principio "l'efficienza energetica al primo posto", pur continuando a conseguire gli obiettivi delle rispettive misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].

Or. en

Emendamento 22
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Articolo 6 quater
Regolamento (UE) 2017/1938

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4) l'articolo 6 quater è sostituito dal seguente:
Articolo 6 quater	Articolo 6 quater
Accordi per lo stoccaggio e meccanismo di ripartizione degli oneri	Accordi per lo stoccaggio e meccanismo di ripartizione degli oneri
1. Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1º ***novembre***, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciò nonostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.	1. Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1º ***dicembre***, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciò nonostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.
Nel caso in cui le limitazioni tecniche non consentano a uno Stato membro di rispettare l'obbligo stabilito nel primo comma, e detto Stato membro abbia l'obbligo di stoccaggio di altri combustibili per sostituire il gas, l'obbligo di cui al primo comma può essere eccezionalmente sostituito da un obbligo equivalente di stoccaggio di combustibili diversi dal gas. Le limitazioni tecniche e l'equivalenza della misura sono dimostrate dallo Stato membro interessato.	Nel caso in cui le limitazioni tecniche non consentano a uno Stato membro di rispettare l'obbligo stabilito nel primo comma, e detto Stato membro abbia l'obbligo di stoccaggio di altri combustibili per sostituire il gas, l'obbligo di cui al primo comma può essere eccezionalmente sostituito da un obbligo equivalente di stoccaggio di combustibili diversi dal gas. Le limitazioni tecniche e l'equivalenza della misura sono dimostrate dallo Stato membro interessato.
2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato	2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato

membro sprovvisto di impianti di stoccaggio sotterranei può sviluppare un meccanismo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (meccanismo di ripartizione degli oneri).

Il meccanismo di ripartizione degli oneri si basa sui dati pertinenti dell'ultima valutazione dei rischi a norma dell'articolo 7 e tiene conto di tutti i parametri seguenti:

a) il costo del sostegno finanziario per soddisfare l'obiettivo di riempimento, escludendo i costi per l'adempimento di eventuali obblighi di stoccaggio strategico;

b) i volumi di gas necessari per soddisfare la domanda dei clienti protetti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

c) eventuali limitazioni tecniche, inclusi la capacità di stoccaggio sotterraneo disponibile, la capacità tecnica di trasmissione transfrontaliera e i tassi di prelievo.

Gli Stati membri comunicano il meccanismo di ripartizione degli oneri alla Commissione entro il 2 settembre 2022. In mancanza di un accordo sul meccanismo di ripartizione degli oneri entro tale data, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3. A titolo di misura transitoria, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, ma dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas inclusi nell'ultimo elenco dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], possono rispettare parzialmente l'obbligo di cui al paragrafo 1 conteggiando le scorte di GNL nelle unità galleggianti di stoccaggio esistenti, fino a quando gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas non siano in funzione.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di stoccaggio di gas in altri

membro sprovvisto di impianti di stoccaggio sotterranei può sviluppare un meccanismo di ripartizione degli oneri con uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (meccanismo di ripartizione degli oneri).

Il meccanismo di ripartizione degli oneri si basa sui dati pertinenti dell'ultima valutazione dei rischi a norma dell'articolo 7 e tiene conto di tutti i parametri seguenti:

a) il costo del sostegno finanziario per soddisfare l'obiettivo di riempimento, escludendo i costi per l'adempimento di eventuali obblighi di stoccaggio strategico;

b) i volumi di gas necessari per soddisfare la domanda dei clienti protetti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

c) eventuali limitazioni tecniche, inclusi la capacità di stoccaggio sotterraneo disponibile, la capacità tecnica di trasmissione transfrontaliera e i tassi di prelievo.

Gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3. A titolo di misura transitoria, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, ma dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas inclusi nell'ultimo elenco dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], possono rispettare parzialmente l'obbligo di cui al paragrafo 1 conteggiando le scorte di GNL nelle unità galleggianti di stoccaggio esistenti, fino a quando gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas non siano in funzione.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di stoccaggio di gas in altri

Stati membri a norma del paragrafo 1 o l'attuazione del meccanismo di ripartizione degli oneri, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono fornire incentivi o compensazioni finanziarie ai partecipanti al mercato o ai gestori dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi, per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili al rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente articolo qualora tale perdita o tali costi non possano essere coperti dai ricavi. Se l'incentivo o la compensazione finanziaria è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora uno Stato membro sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel proprio territorio e la capacità aggregata di tali impianti sia superiore al consumo annuo di gas di tale Stato membro, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che hanno accesso a tali impianti:

a) provvedono affinché entro il 1º ***novembre*** i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all'uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l'altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; o

b) dimostrano che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a).

Se lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può dimostrare che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a), primo comma, si applica il paragrafo 1.

L'obbligo di cui al presente paragrafo è

Stati membri a norma del paragrafo 1 o l'attuazione del meccanismo di ripartizione degli oneri, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono fornire incentivi o compensazioni finanziarie ai partecipanti al mercato o ai gestori dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi, per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili al rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente articolo qualora tale perdita o tali costi non possano essere coperti dai ricavi. Se l'incentivo o la compensazione finanziaria è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora uno Stato membro sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel proprio territorio e la capacità aggregata di tali impianti sia superiore al consumo annuo di gas di tale Stato membro, gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che hanno accesso a tali impianti:

a) provvedono affinché entro il 1º ***dicembre*** i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all'uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l'altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; o

b) dimostrano che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a).

Se lo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può dimostrare che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui alla lettera a), primo comma, si applica il paragrafo 1.

L'obbligo di cui al presente paragrafo è

limitato al 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti nello Stato membro interessato.	limitato al 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti nello Stato membro interessato.
6. Salvo diversamente specificato nell'allegato I ter, nel caso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati in uno Stato membro che non sono contemplati dal paragrafo 5, ma che sono direttamente collegati all'area di mercato di un altro Stato membro, quest'ultimo Stato membro garantisce che, ***entro il 1º novembre***, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno alla media della capacità di stoccaggio prenotata nel rispettivo punto transfrontaliero dei cinque anni precedenti.	6. Salvo diversamente specificato nell'allegato I ter, nel caso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati in uno Stato membro che non sono contemplati dal paragrafo 5, ma che sono direttamente collegati all'area di mercato di un altro Stato membro, quest'ultimo Stato membro garantisce che, ***tra il 1º ottobre e il 1º dicembre***, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno alla media della capacità di stoccaggio prenotata nel rispettivo punto transfrontaliero dei cinque anni precedenti.

Or. en

Emendamento 23
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Articolo 6 quinquies
Regolamento (UE) 2017/1938

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5) l'articolo 6 quinquies è sostituito dal seguente:
Articolo 6 quinquies	Articolo 6 quinquies
Monitoraggio e applicazione della normativa	Monitoraggio e applicazione della normativa
1. I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un'entità designata da tale Stato membro ("entità designata"), come ***segue:***	1. I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un'entità designata da tale Stato membro ("entità designata"), come ***stabilito a norma dell'articolo 6 bis***.
a) per il 2022: per ciascuno degli obiettivi intermedi che figurano nell'allegato I bis;	

e	
b) a partire dal 2023: come disposto all'articolo 6 bis, paragrafo 7.	
2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza ***indebito*** ritardo.	2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano ***mensilmente*** i risultati alla Commissione senza ***alcun*** ritardo. ***L'autorità competente include inoltre informazioni sulla quota di gas russo stoccata in tale Stato membro, ove disponibili.***
La Commissione può, ove opportuno, invitare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.	La Commissione può, ove opportuno, invitare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.
3. Sulla base delle informazioni fornite dall'autorità competente e, se del caso, dall'entità designata di ciascun Stato Membro, la Commissione riferisce periodicamente al GCG.	3. Sulla base delle informazioni fornite dall'autorità competente e, se del caso, dall'entità designata di ciascun Stato Membro, la Commissione riferisce periodicamente al GCG.
4. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio ***traiettorie di riempimento e degli obiettivi*** di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate per garantire ***la conformità*** nel caso in cui ***gli*** Stati membri ***si discostino dalle traiettorie*** di riempimento o ***non raggiungano gli obiettivi*** di riempimento.	4. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio ***dell'obiettivo*** di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate per garantire ***un migliore allineamento*** nel caso in cui ***i tassi di riempimento degli*** Stati membri ***compromettano il conseguimento dell'obiettivo*** di riempimento o ***al fine di garantire il rispetto dell'obiettivo*** di riempimento.
	4 bis. Se del caso, la Commissione attua misure che aiutano gli Stati membri a conseguire l'obiettivo di riempimento, comprese misure volte a incoraggiare la partecipazione agli acquisti in comune tramite la piattaforma Aggregate EU.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***rispettare le traiettorie di riempimento e*** raggiungere ***gli obiettivi*** di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio ***necessari per rispettarli, anche***	5. Gli Stati membri ***e, se del caso, la Commissione*** adottano le misure necessarie per raggiungere ***l'obiettivo*** di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio***. Tali misure possono includere***

comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive.	sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive***, ad esempio adeguate sanzioni pecuniarie***.
Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione delle misure di esecuzione adottate a norma del presente paragrafo.	
6. Qualora sia necessario scambiare informazioni commercialmente sensibili, la Commissione può convocare riunioni del GCG riservate a se stessa e agli Stati membri.	6. Qualora sia necessario scambiare informazioni commercialmente sensibili, la Commissione può convocare riunioni del GCG riservate a se stessa e agli Stati membri.
7. Le eventuali informazioni scambiate sono limitate a quanto necessario per monitorare il rispetto del presente regolamento.	7. Le eventuali informazioni scambiate sono limitate a quanto necessario per monitorare il rispetto del presente regolamento.
La Commissione, le autorità di regolamentazione nazionali e gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ricevute ai fini dell'adempimento dei loro obblighi.	La Commissione, le autorità di regolamentazione nazionali e gli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ricevute ai fini dell'adempimento dei loro obblighi.

Or. en

Emendamento 24
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Articolo 17 bis
Regolamento (UE) 2017/1938

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6) l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:
Articolo 17 bis	Articolo 17 bis
Relazioni della Commissione	Relazioni della Commissione
1. Entro il 28 febbraio 2023, e successivamente su base annua, la Commissione presenta al Parlamento	1. Entro il 28 febbraio 2023, e successivamente su base annua, la Commissione presenta al Parlamento

europeo e al Consiglio relazioni contenenti:	europeo e al Consiglio relazioni contenenti:
a) una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di stoccaggio;	a) una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di stoccaggio;
b) una panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 715/2009;	b) una panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 715/2009;
c) una panoramica delle misure richieste dalla Commissione per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento;	c) una panoramica delle misure richieste dalla Commissione per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento;
d) un'analisi dei potenziali effetti del presente regolamento sui prezzi del gas e dei potenziali risparmi di gas in relazione all'articolo 6 ter, paragrafo 4**.**	d) un'analisi dei potenziali effetti del presente regolamento sui prezzi del gas e dei potenziali risparmi di gas in relazione all'articolo 6 ter, paragrafo 4***;***
	d bis) le informazioni sulla quota di gas russo stoccato negli impianti di stoccaggio dell'UE, fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 25
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Articolo 22
Regolamento (UE) 2017/1938

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
Articolo 22	Articolo 22
Entrata in vigore	Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.	dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2017.	Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 2017.
Tuttavia, l'articolo 13, paragrafi da 1 a 6, l'articolo 13, paragrafo 8, primo e secondo comma e l'articolo 13, paragrafi 14 e 15, si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2018.	Tuttavia, l'articolo 13, paragrafi da 1 a 6, l'articolo 13, paragrafo 8, primo e secondo comma e l'articolo 13, paragrafi 14 e 15, si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2018.
L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e ***gli allegati I bis e*** I ter si applicano fino al 31 dicembre ***2025***.	L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e ***l'allegato*** I ter si applicano fino al 31 dicembre ***2027***.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	

Or. en

Emendamento 26
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Allegato I bis
Regolamento (UE) 2017/1938

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8) l'allegato I bis è soppresso.

Or. en

Emendamento 27
Borys Budka

Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento/gli emendamenti: x

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore ***e si applica*** il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en